This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
044 061 717 955

161

G. B. IMPALLOMENI

ECTION
LAW LIBRARY

RISPOSTA

ALLE

NOTE DI STUDIO SUI GIURATI

DEL

Prof. LUIGI LUCCHINI

Estratto dalla «Giustizia Penale»
Anno I, Num. IX

HARVARD
LAW
LIBRARY

CITTÀ DI CASTELLO
STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO S. LAPI

1895

BIBLIOTECA LUCCHINI
8441
N.° d' ord. 5163

Digitized by Google

Digitized by Google

LUCCHINI

Avv. Prof. G. B. IMPALLOMENI

Italy

RISPOSTA

ALLE

NOTE DI STUDIO SUI GIURATI

DEL

Prof. LUIGI LUCCHINI

Estratto dalla «Giustizia Penale»
Anno I, Num. IX

CITTÀ DI CASTELLO
STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO S. LAPI

1895

S
ITA
993.2
GIM

Digitized by Google

DEC 20 1930

Digitized by Google

Risposta alle "Note di studio sui giurati" del prof. Luigi Lucchini. (1)

La critica del Prof. Lucchini al mio discorso sulla Giurìa (2) ha provato soltanto che ho colto nel segno, perchè, me lo lasci dire con l'usuale franchezza, mentre gli sono grato dell'onore che mi ha fatto di occuparsi del mio lavoro, egli non ha risposto ad un solo degli argomenti da me addotti a sostegno della mia tesi.

Ed anzitutto l'accordo che il mio insigne contraddittore crede di essere fra noi nel « propugnare le determinazione della competenza dei giurati in ordine alla specie dei reati, e non all'entità della pena » è puramente formale, e non concludente nella nostra polemica, quando egli vuol mantenuta nel magistrato popolare la cognizione dei reati comuni, perchè, dice, « nel giudice popolare e temporaneo riconosco maggiore attitudine, maggiore capacità, maggior garanzia di retta e illuminata giustizia », e senza allegare un sol criterio per cui intende che al giudizio del giury piuttosto che del giudice permanente sia attribuita una piuttosto che altra classe di reati; mentre io voglio una cosa diversa, cioè la *specializzazione* della competenza del giury, e che divenga perciò questo un *magi-*

(1) *Rivista Penale*, vol. XLI, pag. 124.

(2) *Della Giuria*, discorso inaugurale letto il 4 novembre 1894 nella R. Università di Palermo.

Digitized by Google

strato speciale per alcune poche classi d'imputazioni, « per la suprema esigenza che il giudizio sia al sicuro dal sospetto di riguardi politici, o d'ingerenze funeste alla giustizia e alla libertà »: chè del resto ritengo nel giury minore attitudine, minore capacità, minore garanzia di retta e illuminata giustizia.

Egli vuol così, nonostante l'assenza di criteri organici distintivi, conservato il giury su base giuridica; io su base esclusivamente politica. Sarà dunque vero che io, come lui, desideri che il giury conosca di alcune specie di reati, indipendentemente dalla entità della pena, ma non è un accordo sostanziale, perchè noi moviamo da punti opposti e giungiamo a risultati diversi.

Oltre che sembra veramente che il Lucchini voglia a parole una cosa, e a fatti un'altra, come si rileva dal luogo seguente: « Io però che sono pur fautore, ai tempi che corrono, della competenza dei giurati a base di specie delittuosa, e in ciò godo di trovarmi di accordo con l'Impallomeni, ammetto che vi si comprendano i delitti contro la sicurezza dello Stato (non quelli politici in generale), *eccettuati i più lievi e insignificanti*, e così anche gli abusi dei ministri del culto, come vorrei fosse conservata ai giurati la cognizione degli omicidî *e delle lesioni gravissime*, e attribuita loro quella dei delitti contro l'ordine pubblico, e di quelli contro l'incolumità pubblica, *e allorchè* il *fatto abbia esposto a pericolo la vita delle persone*, ma non già per diffidenza o sospetto verso il giudice togato e permanente, sivvero perchè nel giudice popolare e temporaneo riconosco maggiore attitudine, maggiore capacità, maggior garanzia di retta e illuminata giustizia. E soltanto per le condizioni mo-

Digitized by Google

rali e intellettuali del paese mi rassegno a circoscriverne attualmente la competenza in base al criterio desunto dalla qualità dei delitti, *combinata, subordinatamente, con l' entità del diritto leso e del pregiudizio recato*, per cui si manifesta più urgente, più opportuno il giudizio popolare, a parte ciò che possa diversamente disporsi, e in queste cause e nelle altre ora deferite ai giudici togati, più presto o più tardi, adottando anche il sistema degli scabini »: la regola della qualità dei delitti piega dunque a quella della loro gravità e perciò della pena.

E qui prendo atto del voto di attribuire ai giurati la cognizione dei delitti contro l'ordine pubblico, fra i quali vi sono alcuni dei reati *sociali*, che io vorrei conosciuti dallo stesso magistrato popolare.

Ed egli ha dovuto sentire l'incoerenza di attribuire ai giurati il giudizio di una parte dei reati comuni, allegando a difesa del giury dei motivi che, se fossero veri, concluderebbero, non già ad una sua parziale competenza, ma alla soppressione del magistrato permanente, ed alla competenza del giury indistintamente per tutti i reati, salvo che per i lievissimi, come in Inghilterra, poichè ha avvertito il bisogno di accennare alla introduzione di quell'altro esotico sistema dello scabinato nelle cause deferite o deferibili ai giudici togati, tanto perchè anche in queste cause si avesse sentore dello elemento popolare. Ma vi ha accennato in modo tanto indeciso e subordinato da mostrare che egli stesso non crede alla possibilità di tale istituto fra noi: e non si può davvero seriamente pensarci quando sanno tutti che il servizio di giurato è tanto molesto che si fa a gara per francarsene, e vi rie-

Digitized by Google

scono i migliori a preferenza: che sarà quando si aggiungerà questo po' di scabinato?

A prescindere però dal vizio logico sopra detto, contenuto nelle lodi tributate al giury, di provare troppo a favore dello stesso, giova per poco esaminarle al fine di constatare a quali sforzi disperati devesi pur ricorrere da un poderoso ingegno per sostenere il cadente istituto.

Sono delle ragioni che il Lucchini ha riprodotte dal suo bel libro, gli *Elementi di procedura penale.*

1° Il giury, afferma il mio amico, ha maggiore attitudine del giudice togato, perchè per il giudizio del fatto e l'apprezzamento delle prove ha una larga e pratica conoscenza delle cose umane e della sociale convivenza, che non ha il magistrato ufficiale, costretto a vedere la vita individuale e sociale sotto un aspetto più o meno artificiale, attraverso i canoni della dottrina, le disposizioni della legge, i broccardi della giurisprudenza o le tavole processuali, e facilmente vittima d'illusioni, di preconcetti, dell'abitudine di riconoscere un colpevole nell'imputato, che gli tolgono l'esatta e chiara percezione della verità.

Or io vorrei un po' sapere come le disposizioni della legge, i broccardi della giurisprudenza e le tavole processuali siano fatte per rispecchiare cose... dell'altro mondo. Il diritto sarà egli una creazione arbitraria della nostra mente? e la processura scritta, quando c'è (e manca nella gran massa delle cause per citazione diretta e direttissima), non è seguìta dal dibattimento orale, come nei giudizi per giurati?

Questo discorso sembra l'eco di altri tempi, quando la prova era precostituita dalla legge, mentre ora l'intimo convincimento è la regola così dei

Digitized by Google

giurati come dei giudici ufficiali: con la sola differenza che questi debbono dar ragione del modo con cui son riusciti a formarselo, ciò che è somma garanzia di giustizia, e quelli dettano oracoli monosillabici, dei quali spesse volte maravigliano difensori e accusatori.

E si crede poi che il magistrato non respiri che aria di tribunale? Non ha egli famiglia, parenti, amici... e nemici come tutti gli altri mortali? Egli è inoltre consigliere comunale, provinciale, ed anche, pur troppo (non faccio allusioni personali) deputato al Parlamento e senatore... come gli altri. Ha dolori, gioie, speranze, illusioni, delusioni... come gli altri. Io, che sono stato diciassette anni magistrato, non mi sono mai accorto di essere altr'uomo da quello che era prima e sono ora; non che il criterio di giudicare i fatti sia diverso; ed avendo al presente pratica amichevole con diversi magistrati, non vedo che essi passino per il mondo come altrettante comparse, perpetuamente avvolti nel paludamento della toga. La frequenza dei giudizi dovrebbe valere anzi a renderli più esperti che la generalità degli altri uomini delle cause dei delitti, dell'ambiente in cui si compiono, degl'infingimenti in cui si nascondono, delle insidie che alla verità tendono colpevoli e privati accusatori e testimoni, e ad affinare pertanto il loro senso critico. Onde l'abitudine di cui si parla in loro disfavore non è vera; ed è dimostrata non vera dal fatto che dal 1881 al 1892 si sono avuti, per opera dei tribunali, dei proscioglimenti dall'accusa che sono variati dai 22. 23 ai 29. 65 per cento imputati; e la Corte di appello vi ha aggiunto dei proscioglimenti che variano dai 7. 45 ai 10. 75 per cento condannati; mentre le condanne delle

Digitized by Google

Corti in confronto ai proscioglimenti pronunziati dai tribunali variano nelle infime proporzioni di 0.87 a 2.13 per cento.

Queste vantate preeminenze del giury sono dunque contraddette dai dati della esperienza.

Ma il Lucchini ha fatto un'altra osservazione, che merita di essere rilevata, perchè non voglio punto imitarlo nel sistema di passare sopra alle ragioni dell'avversario: « se poi si ponga a raffronto un collegio di giudici popolari, egli osserva, con un collegio di giudici togati, è ancor più palese la preminenza del primo, siccome è psicologicamente superiore un aggregato di elementi varî ed eterogenei ma convergenti a una medesima finalità sopra un aggregato di elementi eguali ed omegenei che facilmente tra loro si suggestionano ».

È una osservazione che a me pare inesatta in genere, e più nella specie. La suggestione si esercita facilmente da un individuo normale su di un individuo in condizioni anormali; difficilmente tra individui simili, tranne che versino parimente in condizioni anormali, come se agitati da un medesimo impulso passionale, poichè allora la suggestione è reciproca. Molto difficile essa è poi in un collegio di giudici giurisperiti, i quali dalla identità delle occupazioni e degli studi sono inclinati al reciproco controllo. Quello che poi avviene in un collegio di giurati è che in esso i più sono incapaci e di condizione sociale inferiore, ed uno o pochi capaci ed autorevoli: questi guidano quelli, per modo che il verdetto è l'espressione della volontà di quell'uno o di quei pochi: l'osservazione è del Bentham. E per questo, e così per la comune delinquenza come per i reati politici e affini, la garanzia politica del giury è inferiore a quella che si crede; e non può

Digitized by Google

essere seria ed efficace se non quando esso sia scelto, come ho sostenuto, fra categorie più ristrette di cittadini capaci: ciò che è possibile soltanto con la *specializzazione* da me propugnata della competenza del giury.

2° Non si può mettere in dubbio, prosegue il mio contraddittore, il carattere più indipendente del giudice popolare in confronto al giudice ufficiale, esposto alle insidie che possono venire dall'alto e alle insidie del potere.

Rendete, io rispondo, il magistrato indipendente dal potere esecutivo, in modo, cioè, che non ne dipenda affatto la carriera, nè la residenza, nè l'iniziativa delle onorificenze, e delle cariche onorifiche di qualunque specie, e sarà tolto il pericolo delle insidie e delle pressioni dall'alto. Vi parrebbe egli una riforma tanto difficile questa, quando vediamo in Inghilterra, in Austria, in Germania, nel Belgio la magistratura tanto più indipendente, per legge, che da noi? E quando poi la magistratura italiana sarà elevata a quel grado di autonomia che la sicurezza di tutti richiede, non cesserà perciò la ragione di deferire al giury la cognizione di quelle quattro categorie di reati, politici, sociali, politico-sociali, e violenze e resistenza alla pubblica Autorità, delle quali ho tenuto proposito nel mio discorso sulla giurìa, poichè i motivi da me ivi addotti per questa speciale competenza del giudice popolare sono di ordine, non transitorio o locale, ma permanente e generale.

Il 3° pregio attribuito al giurì sarebbe il potere che esso ha di adattare meglio la legge, mercè la sovranità dell'insindacabile verdetto, alla infinita e imprevedibile varietà dei casi e della natura umana, e di assicurar meglio l'armonia, la corrispon-

Digitized by Google

denza tra la coscienza del giudice e la coscienza sociale; l'influenza educatrice e moralizzatrice dei giudizi; e il maggior prestigio dello stesso magistero penale...

E in lingua povera tutto ciò significa essere un beneficio inestimabile per la moralità, per l'educazione, per l'armonia, e per il magistero sullodato che il primo villano, il primo droghiere, sensale, affitta camere, il primo maestro di abbiccì, impancato a giudice, eserciti il diritto di grazia, si metta le leggi in tasca, e, più sapiente, più esperto del legislatore, venga a insegnargli quale uso diverso si possa fare delle sue ipotesi, e con ciò delle sue sanzioni!

Ma c'è pure una ragione, che io assolutamente non previdi: «Questa più alta efficacia processuale si spiega altresì, egli dice, nei riguardi dell'accusato, che trova nel giury quello che si è chiamato giudizio dei suoi pari, ossia di persone che escono dallo stesso popolo cui egli appartiene...». Proprio come una volta, in Inghilterra! Difatti, io ignorava che il giury si recluti in una casta, ai nostri tempi chiamata *popolo*, la stessa a cui appartiene l'accusato, e che gli altri giudici, gli ufficiali, appartengano ad un'altra casta, *super-popolare*. E la verità è poi che l'accusato può facilmente trovarsi giudicato da persone che nulla hanno di comune con le consuetudini della sua vita.

***

Tenuto conto in tal modo della parte, dirò così, ricostruttiva della critica del mio avversario, passo ora a rispondere alla parte, dirò, demolitrice della stessa.

E chiedo in cortesia che mi spieghi egli che cosa voglia dire scrivendo:

Digitized by Google

« L'IMPALLOMENI, che pur ricorda il carattere essenzialmente *giuridico* del magistrato popolare in Inghilterra, perchè non gli vuol consentire, se non quello esclusivamente *politico* in Italia? Anche colà era politica l'origine della istituzione, come lo fu sul continente. E d'altronde, non assunse ormai indole giuridica anche in Francia, in Germania e in Austria, come in Italia? ». Supposto pure, ciò che io contrasto, e il PISANELLI dimostra non vero, che l'origine del giury in Inghilterra fosse stata politica, ho io forse detto che esso in quegli altri paesi non abbia carattere giuridico? L'ha pur troppo, e ho deplorato che l'abbia, per ciò che la sua competenza non è ordinata su criterî esclusivamente politici, essendo costituito a giudicare in genere dell'alta delinquenza, mentre al giudice togato si è, nella maggior parte, riservata la conoscenza della media e della bassa delinquenza.

Ma questa non è la questione nostra. Io faccio la proposta di una riforma legislativa, e dico che *nell'avvenire* la competenza del giury dovrebbe essere ordinata al solo fine di giudicare delle imputazioni di quei reati, per cui il giudice di Stato può essere sospettato di parzialità a favore delle idee e degl'interessi della maggioranza dominante; e con ciò dico che la giurìa *dovrebbe essere* una istituzione *politica*, perchè ordinata a fine di tutela politica, pur essendo giudiziaria, perciò stesso che *giudica*, e quindi in questo senso *anche giuridica*.

E se il prof. LUCCHINI avesse posto mente a quello che io notai della Giurìa inglese, vale a dire che essa è l'organo tradizionale e generale della giustizia penale, in tutte le cause, meno che per i lievissimi reati conosciuti dal giudice di pace (organo giudiziario, e di regola anche accusatorio), e giudica

Digitized by Google

del fatto e del diritto, a differenza che nel continente, ov'è posta accanto ad un altro potere giudiziario, quello permanente di Stato, e giudica (o meglio, si crede che debba giudicare) del solo fatto, avrebbe forse evitato di lanciare traverso alla nostra disputa l'esempio dell'Inghilterra.

Egli, difatti, salta di piè pari su di una parte sostanziale della mia argomentazione, che pure ha in parte riprodotta nelle sue *note di studio*, e che io qui riproduco nella sua interezza, per fare intendere quanto sia irrilevante il mettere di mezzo l'esempio del giury inglese:

« Parrebbe, frattanto, che le ragioni di ordine politico le quali hanno fatto adottare il giury nel continente, avessero dovuto consigliare di attribuirgli la conoscenza soltanto delle accuse di reati politici e di quelle altre accuse in cui, per l'indole loro, fosse pur da dubitare della imparzialità del giudice togato.

« Ma non è avvenuto questo: il giury è stato costituito per giudicare, oltre che di tali reati, dell'alta delinquenza in genere, formandosi così una dualità permanente di magistrati: i giudici di Stato per la media e bassa delinquenza, i giudici popolari per l'alta delinquenza, e per i reati politici o cosiddetti semi-politici.

« E così era in Italia prima delle modificazioni introdotte nella competenza col decreto del 1° dicembre 1889.

« La pena massima che i tribunali *correzionali* potevano infliggere era di cinque anni di carcere, che poteva giungere a sette anni e sei mesi nel caso di concorso di delitti (articolo 112 cod. pen. sardo); e si potevano per eccezione infliggere sino a 10 anni di carcere, nel raro caso che il tribunale conoscesse di un *crimine*, rinviatogli dalla Sezione di

Digitized by Google

accusa per circostanze attenuanti, e queste risultassero escluse in pubblico dibattimento (art. 396 cod. proc. pen. abrogato).

« Al presente la competenza dei tribunali penali è grandemente estesa: possono infliggere 10 anni di reclusione o di detenzione per l'esercizio quotidiano delle loro attribuzioni; che nei frequenti casi di recidiva possono giungere a 13 anni e 4 mesi; e nei casi di concorso di reati sino a trenta anni. Oltre che tutte le condanne alla reclusione superiore ai cinque anni hanno per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

« È inutile qui esaminare se tale estensione di competenza dei tribunali penali, per cui è stata ridotta alla metà l'opera delle corti di assise, sia stata una necessaria conseguenza della nuova codificazione penale: certo è che nessuno ne muove lagnanza; tutti anzi ne sono soddisfatti; e non v'è chi desideri un recesso agli antichi limiti di giurisdizione del giudice togato.

« Tale competenza del tribunale è più estesa di quella esistente nella massima parte di Europa; avente per base la distinzione del Codice francese della giustizia in correzionale e criminale, nel senso che, in via di regola generale, ai giurati è attribuita la conoscenza dei reati che importano una pena carceraria superiore ai cinque anni; non ostante le generale tendenza di limitarne la competenza nei reati comuni.

«Così in Austria, in cui con la legge introduttiva del regolamento di procedura penale, del 23 maggio 1873, si adottò il sistema di distribuire le competenze per via di enumerazione di reati, si è assegnata nei reati comuni ai giurati la conoscenza dei reati gravi; e quando questo non si è potuto

Digitized by Google

fare per esservi di quelli che importano una pena variabile per le circostanze che li accompagnino, ora si è detto che i giurati debbono conoscerne, se l'atto di accusa contiene la formale richiesta di pronunziare una pena superiore ai cinque anni di reclusione, ora se non meno che cinque anni di reclusione (art. 6); e finalmente si è dettata la regola generale che il tribunale chiamato a conoscere dei *crimini* per i quali le disposizioni precedenti non attribuiscono competenza al giury, non possono in alcun caso pronunziare la pena della reclusione per più di cinque anni (art. 6, ultima parte).

« In Germania, con la legge dell'ordinamento giudiziario del 27 gennaro 1877, si attribuirono alcune categorie di di reati comuni al giudizio dei tribunali regionali, indipendentemente dalla loro pena; ma con il numero 2 dell'art. 73, combinato con l'art. 80, si stabilì la regola generale che le corti di assise giudicano dei crimini punibili con la reclusione superiore ai cinque anni.

« Il sistema vigente in Italia ha bensì un riscontro con la Spagna, in cui le corti di assise conoscono dei reati pei quali sono comminate pene superiori alla galera della durata di 12 anni.

« E, ridotta in questi termini la questione della competenza del giury nei delitti comuni, essa è grandemente semplificata.

« Noi affidiamo con tranquilla coscienza alla magistratura permanente la libertà dei nostri concittadini per un periodo così lungo, qual'è quello di dieci anni (e parlo dei casi ordinari), che per i non giovani è la loro completa eliminazione dal civile consorzio, per i giovani è l'esistenza dimezzata: oltre che la reclusione prolungata lascia, pur troppo, nell'organismo delle traccie non facilmente sa-

Digitized by Google

nabili: — e a questa durezza della pena, e alla conseguenza antisociale che essa porta di rendere inadatti al libero ambiente sociale le persone destinate a ritornarvi, bisognerà pure che presto si rivolga l'attenzione dei nostri legislatori. — Noi affidiamo alla magistratura permanente pressochè la esistenza civile dei cittadini, quando ammettiamo che le sue condanne producano la interdizione perpetua dei pubblici uffici. Per qual ragione dovremmo dunque dubitare di commettere alla loro giustizia la sorte di quei maggiori malfattori, o, per parlare più esattamente, quelle più gravi accuse, le quali, esclusa la pena di morte, non conducono che ad una gradazione di severità di pena, anche se si considerano i rari casi dell'ergastolo? Mera gradazione di severità e di gravità di pena, dico, quando questa gradazione esiste, quando i dieci anni non si sorpassano di gran lunga per la recidiva, e il concorso di reati; non diversità essenziale, com'era nella distinzione delle pene tra correzionali e criminali, perchè appunto, nell'ordinario numero dei casi, e ai tempi odierni, la differenza penale fra dieci, dodici anni di reclusione e... ventiquattro anni, è molto relativa e può essere addirittura nominale.

« Noi non abbiamo più dunque una giustizia correzionale e una giustizia criminale: pene semi-eliminative e relativamente eliminative possono essesere irrogate tanto dal tribunale quanto dalla corte di assise.

« Non è vero, pertanto, che da noi le corti di assise giudichino dell'alta, i tribunali della media o bassa delinquenza: i tribunali hanno sufficienti poteri per decidere della avvenire della vita naturale e civile dei cittadini.

Digitized by Google

« E allora naturalmente noi ci domandiamo, perchè debba continuare a sussistere questa dualità di magistrature, popolare e togata, nell'amministrazione della giustizia per reati comuni. »

∴

Il Lucchini, abbastanza disinvoltamente, dice che nessuno ha insegnato o provato mai che abbiano i giurati ad ammettere od escludere delle circostanze di fatto indebitamente o per impressione; — che un giudizio informato a correnti di simpatia o antipatia o di vendetta sarebbe per certo riprovevole e deplorevole, ma neppur questo è scientificamente argomentabile, massime per chi non professa la dialettica della « *scuola* positiva » famosa per fabbricare argomenti opinabili di questa forza».

Ma lasciamo lì questi paroloni sulla dialettica della *scuola positiva*, che non son fatti per allarmarmi, e mi permetto credermi di accordo col Prof. Lucchini, a proposito di *argomentazione scientifica*, se dico che la scienza è esperienza; e dire non provato, e non provabile, quello che da molti galantuomini è stato dimostrato con la esposizione di fatti numerosi nei loro scritti sulla giurìa, per quella personale esperienza di fòro che il mio onorevole contraddittore non ha mai avuta, di quei fatti che io stesso, particolarmente nelle cause di omicidio, *affermai* in un numeroso uditorio di magistrati, di avvocati, di studiosi, plaudenti sol perchè *personalmente* consci della verità delle mie *affermazioni* — a tutti nota salvo che al mio contraddittore —, negar fede ai *fatti* tutto giorno lamentati in effemeridi, in giornali, è sottrarsi alla questione, non affrontarla. E questa lamentata fallace impressionabilità dei giurati non dipende, in fin

Digitized by Google

dei conti, se non da ciò che essi « giudicano *col sentimento* »: la qual cosa è « vizio intrinseco della giuria, che non può eliminarsi per nessun' arte di legislatore »: e questo l'*insegnò* CARRARA. (1) E prima di lui l'aveva *insegnato* CARMIGNANI, il quale abborriva la giuria, perchè costretta a non dar ragione dei suoi pronunziati, e *costretta* perchè essa pronunzia per effetto di ciò che *sente*; per cui egli ripeteva con ROUSSEAU — *quando si ragiona si cessa di sentire.* (2) In conseguenza di ciò il giudizio per giurati ha rispetto a quello dei magistrati la inferiorità che ha la *coscienza volgare* rispetto all'*arte critica*, sola valida a far discernere il vero dal falso: e questo è stato *insegnato* dal PESSINA. (3) E risultato di tutto ciò è *la irresponsabilità* dei giurati, la quale fece avversario il BENTHAM ad una istituzione che nel suo paese aveva tanti entusiasti. (4) E questi sono *maestri* autentici.

Il mio contraddittore ed amico sarebbe certo riuscito più convincente, se, invece di limitarsi a quel suo *non è provato e non è argomentabile*, mi avesse fatto l'onore di rispondere agli argomenti da me addotti a prova della inidoneità dei giurati, specialmente nelle cause di omicidio, dedotti dall' indole stessa della istituzione e dalla esperienza di tutti i giorni, e che io qui mi permetto di riprodurre, acciò i miei lettori giudichino se era il caso di una risposta di quel genere.

---

(1) Vedi lettera del 9 febbraio 1870, fra quelle pubblicate dal figlio Gio: Battista nel 1891.

(2) *Saggio sulla fede giuridica e sui vari suoi metodi nelle materie penali.*

(3) Opuscoli di diritto penale, vol. I, *Della istituzione dei giurati nei giudizi penali.*

(4) De l'organisation judiciaire, Oeuvres de IÉRÉMIE BENTHAM. Bruxelles, 1840, vol. III.

Digitized by Google

« Già tale pretesa attitudine dei giurati, di valutare meglio dei giudici i moventi e le passioni criminose, è particolarmente vantata per gli omicidî — che alle nostre corti di assise offrono il maggior contingente di lavoro. Ebbene, questo in istile volgare vuol dire precisamente che i giurati, se sono persuasi che alcuno abbia operato malvagiamente, sono capaci di ammettere delle aggravanti, anche se non ne siano perfettamente conviti; e viceversa (ed è quello che avviene molto spesso), se sono impressionati favorevolmente del carattere dell' accusato, e delle cause che l'hanno determinato ad uccidere, s'inducono facilmente a negare le aggravanti in fatto esistenti, ad elevare la causa a delinquere, qualunque essa sia, a scusa di provocazione, la provocazione ad eccesso di difesa o a legittima difesa; ad escludere o attenuare l'imputabilità per imaginarie infermità di mente; e infine, in mancanza di meglio, dire no sulla questione principale della colpabilità. E, senza discutere le intenzioni che animano i signori giurati, questo è correggere la legge, quando non è addirittura l'esercizio del diritto di grazia: ed è preferibile che la legge sia corretta dal legislatore, anzichè dal sentimento popolare, che suole allora prendere le sue inspirazioni dalle emozioni suscitate dal caso particolare, piuttosto che dalla coscienza degl'interessi sociali, permanenti e generali.

« Lo svolgimento di un processo per omicidio somiglia tante volte a un dramma, in cui il pubblico e i giurati s'immedesimano nei personaggi che vi figurano, e partecipano in certo qual modo alle emozioni che agitarono gli attori dell'evento delittuoso. Il verdetto che ne risulta allora non emana già dallo apprezzamento del carattere morale e

Digitized by Google

sociale delle passioni che determinarono la catastrofe, non da un giudizio, dico, sull' intima contraddizione o somiglianza tra le abitudini, le inclinazioni del reo e i sentimenti che servono di sostrato all' azione regolata e normale della comunanza ; ma è il risultato spesse volte delle correnti di simpatia o antipatia sviluppatesi tra il giudice popolare e l'incolpato dalla rappresentazione emozionante del fatto incriminato: di una simpatia o antipatia in cui la ragione fa naufragio, per essere il prodotto di eccitamenti impressionali del momento, quando pure essa non sia artificiosamente destata dalla rettorica dell'oratore della difesa o dell'accusa. È non rare volte l'eco delle stesse passioni che il giurato avverte latenti in fondo al proprio essere, o dei pregiudizi dell'ambiente in cui egli è vissuto.

« È per ciò che i giurati, al contrario di quello che alcuni credono, sono i giudici meno idonei nelle cause appunto di omicidio: e, più che altrove, in Italia, tristamente segnalata in questo selvaggio genere di delinquenza, per cui i giurati, per una ripercussione naturale, spesso incosciente, delle impressioni popolari, dalla frequenza degli omicidii e delle cause insignificanti che li producono sono tratti a fare poca stima della vita umana: ond'è che la mitezza delle pene, e le impunità dovute al predominio del sentimento della vendetta, specialmente radicato nelle popolazioni meridionali, servono d'incoraggiamento, ed esercitano una vera suggestione alle vendette di sangue. Il taglione, abolito nelle leggi, sopravvive nelle masse; sopravvive la pena di morte: sol che prima era dalla legge minacciata per gli omicidii qualificati, oggi è ammessa come diritto privato, segnatamente nelle

Digitized by Google

offese all'onore. E la giustizia per giurati ha in ciò questa inferiorità rispetto ai linciaggi americani, che questi sono la vendetta pubblica, quella è la vendetta privata.

« La indulgenza dei giurati nei delitti di sangue, per noi specialmente perniciosa, deriva anche da ciò, che essi per le loro abitudini si sentono poco minacciati nella vita, mentre vivono in continue preoccupazioni per la sicurezza dei beni: ciò che li fa essere spietati nei delitti contro la proprietà, mentre poi gli attentati alla proprietà pubblica sogliono trovarli indifferenti o benigni.

« La qual cosa dipende dal fatto che il sentimento della giustizia sociale è venuto lentamente formandosi, e stratificandosi sopra il fondo primitivo degli inorganici sentimenti individualisti, per evoluzione dei superiori istinti umani: l'espressione specifica, ordinaria, di quest'altissima funzione tutelare della vita collettiva è l'organizzazione giudiziaria permanente, adattata ad un ambiente suo proprio: il rozzo fondo primitivo riappare con gli organi della giustizia popolare, perchè esso permane nelle masse incolte ».

Del resto, il mio onorevole contraddittore si consola della *ipotetica indulgenza* dei giurati, pensando che questa non deve essere stata tanto grande se non ha impedito una costante diminuzione di omicidii in Italia, dal 1880 in poi « tenendo pur conto che fuvvi in quest'anno una recrudescenza, speriamo momentanea ». Ed è un argomento che, preso al rovescio, è simile a quello degli abolizionisti della pena di morte, i quali la dicevano non necessaria, perchè non aveva impedito la consumazione di altri omicidii! Ciò che deve essere considerato è se quella indulgenza, che il LUCCHINI

Digitized by Google

solo in Italia preferisce di credere ipotetica, abbia impedito che il nostro paese sia meno disonorato da tal genere di delinquenza.

Ed è enorme che la percentuale dei proscioglimenti in Corte di Assise sia quasi uguale che presso il giudice permanente, tenuto conto di quelli pronunziati, oltre che dai tribunali, dalle Corti di Appello: difatti dal 1879 al 1892 s'ha una media che dal 24. 97 va sino al 33. 17 per cento giudicabili, e tende a salire. Enorme, dico, perchè la maggior parte dei delitti giudicati dalle Corti di Assise è di omicidii d'impeto, i quali sono di facile prova; e perchè sono giudizi che seguono ad una istruzione formale, a differenza che in tribunale, ove la citazione diretta sta per divenire la regola; e dopo un doppio esame, della Camera di Consiglio e della Sezione di accusa. Secondo esame ben serio: basta sapere che nel 1892, di 8383 imputati ben 1103 furono prosciolti dalla Sezione di accusa, per inesistenza di reato, per estinzione dell'azione penale, e per insufficienza d'indizî, vale a dire il 14. 35 per cento. Di fronte a cifre tanto eloquenti non resta che da ammirare la fede incrollabile del mio avversario, il quale giunge a dire essere stato *provvido* che la causa Tanlongo sia stata giudicata dai giurati: altro che *armonia tra il giudizio e la coscienza sociale!*

E poichè il prelodato mio contradditore suol farsi bello delle lodi che alcuni rappresentanti del Pubblico Ministero hanno fatto ai giurati nei loro discorsi iuaugurali, fra gl'incensi ufficiali che tributano a funzionari ed istituzioni di ogni sorta — salvo poi a dire tutto il contrario in privato —, si piaccia di sentire questi recentissimi saggi *di dialettica positivista*, offerti da tre eminenti Magistrati.

Digitized by Google

L'uno è il Procuratore Generale Bartoli, nel suo discorso inaugurale del 1895 alla Corte di Cassazione di Palermo: « Le delusioni che abbiamo raccolto — egli osa dire — dal sistema dei giudizi per giurati consigliano ormai di porre un efficace riparo ai dolorosi insuccessi della punitiva giustizia, sconfitta sovente per opera di vituperevoli maneggi e di abbietta corruzione ecc. ».

E il Procuratore Generale Lozzi, alla Corte di Appello di Bologna, citando fatti (visionario!) e giudizi e proteste, consacra un lungo periodo alla giurìa, per sostenere che sia abolita in materia di delitti comuni, e la sua competenza sia limitata alla conoscenza dei delitti politici e sociali, presso a poco come me, e scrive fra l'altro, presso a poco come me: « Nei reati di sangue, come già si prevedeva, la giurìa fa prova sempre peggiore.... onde l'abuso di discriminanti, scusanti e attenuanti, e persino della *forza irresistibile* di deplorata memoria, intorno alla quale, non ostante gli avvertimenti degli egregi Presidenti nello spiegare ai giurati le proposte questioni, si può ripetere con tutta verità il volgare detto, che cacciata dalla porta vien rientrando per la finestra, per sottrarre alla dovuta pena accusati convinti o confessi.... ». E poi: « ma il male si è che a mandare impunita la strage del proprio simile anche la più lieve provocazione si fa passare per legittima difesa, od almeno per eccesso d'essa, senza che i giurati che l'ammisero se ne sappiano rendere alcuna ragione. Tanto ciò è vero che in un recente verdetto di assoluzione sbagliata, qui nella dotta Bologna, alcuni giurati, e tra i migliori, hanno dichiarato di aver preso l'*eccesso* della difesa per un'aggravante (*a proposito della capacità dei giurati!*). Il R. Procuratore di Ravenna mi ha fatto

Digitized by Google

avvertire che ivi la legittima difesa presso i giurati ha preso il loco della forza irresistibile, sebbene non più ammessa nel Codice e nelle questioni »...

E il mio illustre amico VERBER, Procuratore Generale a Cagliari, dopo di aver detto un po' di bene di quei giurati per le cause che più allarmano quel paese, finisce per dire: «Non pertanto non posso dire che la giuria abbia in queste contrade funzionato bene, ed io m'impensierisco, tanto delle assoluzioni, quanto delle condanne, che non lascian tranquillo il mio spirito....».

E attenti alle paternali della *Rivista Penale*... le quali mi fanno risovvenire di un comico incidente avvenutomi una sera, in una grande città d'Italia, in casa di un Procuratore Generale di Corte d'Appello, ove alcuni Sostituti non si stancavano di dire *plagas* dei giurati, quando io uscii a dire: parrebbe a me più utile che andaste a dire queste cose nei vostri discorsi inaugurali. Ed uno di essi a rispondere: e state poi a sentire le critiche del Prof. LUCCHINI! E qui il Capo ad intervenire, protestando che egli da parte sua i giurati non li aveva in pubblico risparmiati.... Oh coraggio, coraggio, o Signori, non abbiate paura di nessuno; temete soltanto di essere timidi amici della verità!

***

E poi il Prof. LUCCHINI continua nella sua dialettica.... non *positivista*.... facendomi delle obbiezioni che non mi riguardano. Dice di dubitare che le distinzioni e le indicazioni da me fatte valgano proprio a separare con un taglio abbastanza netto la materia d'indole più politica o sociale-politica dalla rimanente da deferire al giudice permanente.

Digitized by Google

Ma io non ho detto di voler *tagliare* niente, nè poco nè molto, io ho semplicemente *accennato* ai caratteri distintivi dei delitti politici, avendone con qualche larghezza ragionato nel mio *Codice penale italiano illustrato*, pur dichiarando che politici non sono soltanto quelli preveduti nel Codice penale nel titolo dei *delitti contro la sicurezza dello Stato:* il legislatore determinerà poi tassativamente i delitti che riconoscerà d'indole obiettivamente politica, avendo cura di distinguerli dai reati *comuni* cagionati da movente politico, come pure ho detto. Per modo che quando pure mi si oppone che « il reato comune può aver niente altro che un fine essenzialmente politico », si mostra « niente altro » che di non aver posto mente alla distinzione all'uopo da me fatta, ed ai motivi per cui ho creduto deferibili alla competenza dei giudici permanenti i reati comuni mossi da fini politici.

Così pure ho offerto dei criteri per distinguere dai reati comuni quelli di *ordine sociale,* quali lo sciopero violento, l'eccitamento alla guerra civile, all' odio di classe, l'apologia di reato, ecc., lasciando al legislatore la cura di applicare quei criteri con una tassativa indicazione di reati.

E, sia detto di passaggio, questo è veramente *nuovo* sistema di competenza, e sfido il mio dotto avversario a sapermi dire come in ciò vi sia qualche cosa di « *su per giù* primitivo ». Ed è questo il luogo del mio discorso al quale annetto la maggiore importanza, perchè è in nome di siffatti titoli di reato che ai nostri giorni è infierita la persecuzione governativa contro l'idea socialista: la quale può essere accettata o respinta, ma deve essere rispettata in un Governo che si dice retto da istituzioni liberali, sino a quando non trasmodi in violenza

Digitized by Google

o in minaccia di violenza, o in *reale* perturbamento dell'ordine pubblico.

*
* *

E in merito al mio sistema le obbiezioni del Lucchini non mi toccano più di quelle altre. Esse si fondano su di una confusione che egli fa nel mio sistema in cose che io ho avuto cura di tenere ben distinte. Il mio sistema è di attribuire esclusivamente al giury, senza riguardo all'entità della pena, tutti i reati politici, tutti i reati sociali, le resistenze e le violenze alla pubblica Autorità, e i reati *politico-sociali*, come gli abusi dei ministri del culto: ed esso si fonda sulla necessità di sottrarre alla competenza dei giudici di Stato tutte quelle imputazioni nelle quali sono impegnati l'autorità e il prestigio del Governo, e possono essere interessate le maggioranze dominanti; per affidarle al giudizio del giury, atto a funzionare come controllo popolare verso l'azione del potere, e verso il prepotere delle maggioranze. Giacchè « gl'interessi e le preoccupazioni delle persone che esercitano il potere politico, e delle classi dirigenti rappresentate al potere, si comunicano naturalmente, e spesso incoscientemente, ai funzionari da esso eletti, e ostacolano la retta estimazione giuridica del fatto, ingenerando in loro la tendenza di considerare nell'imputato il pericolo che deriva, o si teme derivante, all'ordine politico, dal partito al quale egli appartiene, a preferenza del pericolo fatto palese dall'azione incriminata: la considerazione del carattere politico della persona tende a sopraffare l'esame del carattere criminoso del fatto, e a confondere pertanto il delitto con l'esercizio della libertà politiche ».

Digitized by Google

E per la competenza del giury nei reati di resistenza e violenza pubblica io soggiungeva:

« E una quarta classe di delitti di competenza della corte di assise dovrebbero essere gli atti di violenza o resistenza contro l'Autorità: i quali, se talune volte sono causati da intemperanza di individui o di folle, sono non di raro la conseguenza di esercizio abusivo del potere. E nell'apprezzare queste cause hanno evidentemente maggiore indipendenza di posizione e di giudizio, d'ordinario, i cittadini non costituiti in una posizione ufficiale. Una condanna, pertanto, pronunziata per opera loro difficilmente riuscirà in contraddizione alla coscienza pubblica, e avrà assai maggiore esemplarità di quella emanata da funzionarî dello Stato. E non si deve mai perdere di vista il principio che una condizione indispensabile all'efficacia dell'amministrazione della giustizia è quella di riuscire simpatica alla pubblica opinione ».

Non ha senso quindi *il forte dubbio* del Lucchini: « che i ragionamenti *(da me)* fatti per distogliere da questi ultimi i delitti suenunziati non portino alla più aperta loro condanna e non costituiscano un vero marchio di disistima e di discredito inflitto alla magistratura governativa, quella poi che ora vige in Italia e che egli mostra di prediligere ». Io diffido della magistratura governativa, presente e futura, dipendente com'è attualmente, per legge, dal potere esecutivo, e indipendente come desidero sia in appresso, per le cause politiche e affini; e non diffido e non ho ragione di diffidare per le altre cause: per queste ho in essa la maggiore fiducia, quantunque amerei saperla, in generale, più culta che al presente. E la mia diffidenza emerge, ognun vede, da motivi di ordine, non transitorio, ma per-

Digitized by Google

manente, dall'indole della magistratura di Stato; è una diffidenza che per me è criterio organico, in quanto vale a fondare a un tempo la competenza del magistrato popolare, e del togato.

E vale bene a dar ragione perchè io non voglia in pari tempo attribuire ai giurati «i delitti contro la libertà dei culti, il plagio, gli abusi di autorità e di potere e i delitti in genere commessi da pubblici ufficiali»: il plagio e i delitti contro la libertà dei culti ledono la libertà individuale, alla quale tutti sono ugualmente interessati, e non si saprebbe perchè i giudici potessero per questi delitti essere più parziali che i giurati: e non v'è ragione di sospettare in generale della imparzialità loro per i delitti commessi *dai pubblici ufficiali*, dopo che non si è avuto ritegno di processarli e tradurli in giudizio.

*
* *

Checchè sia poi di tutto l'anzidetto, il mio è un sistema logico, perchè designa i criteri per cui la competenza dei giurati si vuol distinta da quella dei giudici di Stato: e si potrà pure esaminare se in applicazione degli stessi criteri convenga attribuire ai giurati la cognizione di altre classi di reati. Ma sino a quando, per tutta giustificazione della competenza dei giurati per reati comuni, si adducono dei motivi come quelli esposti dal Lucchini, i quali, se fossero validi, varrebbero per ogni giudizio, e non soltanto per quelli dei giurati, io ho giusta ragione di desiderare che al mio sistema si contrapponga un altro ugualmente logico, fondato, cioè, su criteri distintivi.

E poichè il mio onorevole avversario si pregia di essere ritenuto liberale, in questi tempi che la

Digitized by Google

libertà è assalita da tutte le parti, mi permetto di osservare che ciò che principalmente oggi importa è d'impedire che la corrente reazionaria riesca a travolgerla nelle aule giudiziarie, ove deve appunto trovare la sua difesa.

.... E chiudo la presente polemica, mettendo a prova la pazienza del lettore con un altro squarcio della mia prosa:

«E notate, o signori, che, specializzando in tal modo il giury, noi potremo innalzarne il livello morale, scegliendo i giurati fra categorie più ristrette di cittadini capaci; poichè il servizio di gran lunga minore che essi saranno tenuti a fornire permetterà di restringere il numero dei cittadini obbligati a questo ufficio, senza grave loro molestia: mentre ai nostri tempi l'istruzione, specialmente tecnica, si va diffondendo, e rendendo accessibile a tutti gli ordini della cittadinanza.

«Eliminato il criterio del censo, ingiurioso a gente civile, si formerà in certo qual modo un'aristocrazia intellettuale, la sola aristocrazia che ha il diritto di dominare, la sola forza che può con fiducia essere destinata a presiedere ai grandi interessi sociali.

«E così i pretesti, che non mancheranno di elevarsi contro le novelle attribuzioni del giury, qui propugnate, non illuderanno alcuno. Gl'interessi, comuni a tutti i cittadini, della vita, della salute, della libertà individuale, delle sostanze, del credito pubblico etc. non conoscono maggioranza o minoranza, non partito, non egoismo di classe: tutti indistintamente gli onesti possono affidarne la tutela al potere permanente dello Stato. E se i censiti, giurati sol perchè censiti, schiavi della loro ignoranza e dei loro pregiudizi, e paurosi più di ogni

Digitized by Google

altro dei facinorosi, e soggetti agli abbindolamenti dei faccendieri, sono i meno capaci di valutare la importanza sociale delle repressione dei misfatti lesivi di quell'interessi, i còlti e gl'intelligenti sanno il prezzo da attribuire alle interessate sobillazioni di passioni irragionanti, e ribelli così all'ordine come al senso morale, conoscono il valore di una convivenza ordinata e tranquilla; e saprebberò pure all'occorrenza considerare come oltraggioso al buon nome nazionale l'opporre un articolo di Codice alla guerra che i liberi e forti intelletti muovono contro la secolare sovrapposizione degli egoismi individuali agli interessi sociali, e invocare la legge di un popolo civile contro la risvegliata coscienza della dignità umana ».

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

On. Prof. Comm. Luigi Lucchini
Deputato al Parlamento — Rom

LA GIUSTIZIA PENALE

Rivista critica settimanale

di dottrina, giurisprudenza e legislazione

DIRETTORI

Avv. prof. G. IMPALLOMENI - Avv. G. ESCOBEDO

La Giustizia Penale è il periodico indispensabile per ogni penalista. Completa dal punto di vista della giurisprudenza, essa pubblica per esteso tutte le sentenze importanti della Corte di Cassazione, entro il mese dalla loro pubblicazione, riportante di tutte le altre le massime, redatte con precisione e chiarezza, ed accompagnate da note in cui sono esaurientemente indicate le ragioni della decisione. Nelle note alle sentenze, redatte con completa indipendenza di giudizio e ricco corredo di erudizione, si segue principalmente lo scopo di segnalare il modo concreto col quale funziona in Italia la giustizia punitiva.

Nella **Giustizia Penale,** di cui sono finora usciti quattordici fascicoli di sedici o venti pagine ciascuno in-8 a due colonne, oltre ai direttori prof. Impallomeni ed avv. Escobedo, hanno pubblicato finora articoli su varî argomenti l'Auriti, *Proc. gen. alla Cassazione*, l'Alimena, il Gianzana, lo Stoppato, il Mortara, il Frola, il Tuozzi, il Micela e molti altri.

Abbonamento annuo L. 10 - Semestrale L. 6
da pagarsi anticipatamente

Direzione ed Amministrazione del periodico: Corso V. E., 276 - ROMA

Si spediscono numeri di saggio a tutti coloro che ne faranno richiesta anche con semplice biglietto da visita.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google